

ASAMAR

Associazione Agenzie Marittime e Raccomandatarie

Livorno

CODICE DI CONDOTTA PER LA COMPLIANCE DELLA NORMATIVA ANTITRUST

(Premessa)

L'ASAMAR opera, a livello locale e nazionale, nell'interesse delle imprese associate, facendosi interprete delle loro istanze presso le autorità preposte e, sebbene non svolga alcuna attività di carattere commerciale, potrebbe in astratto porre in essere comportamenti rilevanti sotto il profilo della normativa a tutela della concorrenza sui mercati (antitrust).

In particolare, l'ASAMAR è conscia del fatto che, quale associazione di imprese, si espone al rischio della violazione della predetta normativa sotto rilevanti aspetti riferibili:

- al fatto che le espressioni della volontà della Associazione - che si manifesta attraverso la produzione di deliberazioni dei suoi organi, ma anche a mezzo di circolari e direttive - può essere valutata come espressione di una volontà condivisa delle sue associate;
- al fatto che l'associazione stessa può essere considerata come luogo e strumento di strategie politiche - economiche comuni, frutto di una attività collusiva delle sue associate;

- al fatto che l'associazione può essere considerata come luogo e strumento di raccolta e di propagazione di informazioni sensibili.

Per questo motivo, l'ASAMAR ha inteso dotarsi di questo codice di condotta al fine di prevenire ogni possibile infrazione di detta normativa e, allo stesso tempo, di aumentare il grado di consapevolezza della normativa specifica di settore e di quella antitrust tra i membri del consiglio direttivo, i dipendenti e collaboratori della associazione, direttamente coinvolti in attività direttive e operative rilevanti sotto il profilo della normativa antitrust, e le imprese associate.

Art.1

(Principio di trasparenza)

L'attività della ASAMAR, interna ed esterna, deve essere improntata alla massima trasparenza e correttezza dei comportamenti.

Art.2

(Individuazione delle situazioni di criticità)

L'ASAMAR individua nelle seguenti situazioni il rischio di potenziali criticità in relazione ad infrazioni della normativa antitrust:

- a) Riunioni dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e relativi deliberati;
- b) Assemblee degli associati e relative deliberazioni;
- c) Riunioni informali con gli associati;
- d) Verbalizzazioni ed Atti di riunioni
- e) Comunicazioni interne ed esterne e flussi di informazioni.

- f) Rapporti dei dipendenti e dei collaboratori con le imprese associate e rapporti personali con altre associazioni di imprese.

Art.3

(Misure preventive relative alle riunioni consiliari e assembleari e alle riunioni con gli associati)

1. In relazione alla attività preparatoria delle riunioni sub art.2 lett. a) e b) si deve anticipare la comunicazione agli interessati dell'ordine del giorno ad almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, indicando in maniera specifica e dettagliata, mediante formazione di un elenco numerato, gli argomenti da discutere.

Non devono essere perciò inseriti nell'ordine del giorno argomenti generici o indeterminati.

Prima della comunicazione dell'Ordine del giorno ai membri del consiglio o alle imprese associate, lo stesso deve essere sottoposto all'esame del consulente legale della Associazione.

Per quanto applicabili, le norme di condotta di che sopra devono essere applicate anche in caso della convocazione o nella stesura di programmi relativi a riunioni informali con le imprese associate di cui all'art. 2 lett.b)

2. Nelle riunioni sub art.2 lett. a) b) e c) non possono essere portati in discussione né si devono discutere argomenti che si riferiscano a:

- prezzi delle prestazioni praticate alla clientela, in tutte loro accezioni e articolazioni comprese le tendenze, le variazioni, la metodologia per la formazione, la scontistica e condizioni di credito praticate alla clientela;

- condizioni contrattuali riguardante i corrispettivi praticate alla clientela;
- identità di clienti;
- quote ed obiettivi di traffico, quote ed obiettivi di mercato, piani di investimento, ripartizioni e/o limitazioni di traffico e di mercato, qualora riguardino imprese determinate e non siano già state rese pubbliche;
- costi ed utili di esercizio qualora riguardino imprese determinate e non siano già state rese pubbliche;
- strategie pubblicitarie e di marketing, strategie per la partecipazione a bandi, gare o selezioni ed ogni altra strategia che possa, ancorché astrattamente, limitare, impedire o ostacolare l'accesso al mercato di potenziali concorrenti.
- scomposizione di rilevazioni statistiche e analisi di imprese individuali se non precedentemente pubblicati;
- ogni altra situazione che possa evocare, direttamente o indirettamente, intese restrittive della concorrenza;

3. Qualora, in occasione di riunioni consiliari, assembleari o con le imprese associate, nel corso della discussione dell'ordine del giorno o del programma, emerga, sebbene non indicato, alcuno degli argomenti tra quelli indicati dal punto 2 del presente articolo, i componenti degli organi sociali dell'ASAMAR e i suoi dipendenti, che partecipano alla riunione, debbono evidenziare i rischi connessi alla loro trattazione chiedendo la sospensione della trattazione.

Nel caso in cui il loro invito fosse disatteso, i componenti degli organi sociali e i dipendenti devono dissociarsi ed abbandonare la riunione chiedendo, se del caso, che sia verbalizzata la ragione del loro allontanamento.

Art.4

(Misure preventive in relazione alle verbalizzazioni in occasione di riunioni consiliari e atti relativi a riunioni)

Ogni verbalizzazione deve essere accuratamente effettuata con la trascrizione degli interventi e delle deliberazioni, prestando la massima attenzione al fatto che non vi siano trattati argomenti che possano determinare, ancorché involontariamente, la violazione di normativa antitrust o determinare il solo dubbio che la stessa possa essere violata, per mezzo di formulazioni dubbie od equivoche.

Prima della approvazione del verbale lo stesso deve essere sottoposto all'esame del consulente legale della Associazione per attestarne la conformità alla normativa Antitrust.

In mancanza di verbalizzazione, la stesura a posteriori di atti relativi a riunioni informali organizzati dall'ASAMAR devono essere redatti con gli stessi criteri dettati per la verbalizzazione, evitando che siano trattati argomenti vietati o quelli che possano determinare, ancorché involontariamente, la violazione di normativa antitrust o determinare il solo dubbio che la stessa possa essere violata, per mezzo di formulazioni dubbie od equivoche.

Prima di cartolarizzare gli atti di dette riunioni, gli stessi devono essere sottoposti all'esame del consulente legale della Associazione.

Art.5

(Misure preventive in relazione alla corrispondenza interna ed esterna e dei flussi di informazioni)

Le comunicazioni interne ed esterne effettuate con circolari, lettere, fax, posta, elettronica, messaggeria telefonica non debbono trattare alcuno degli argomenti indicati sub art.3.2 né essere formulate in modo da determinare dubbio od equivoco che si trattino argomenti la cui la trattazione è vietata dal presente codice di condotta.

Nel caso in cui l'ASAMAR riceva, per errore, comunicazioni o informazioni sensibili sotto il profilo della normativa antitrust, è necessario che la stessa si dissoci, per iscritto, dalle comunicazioni o informazioni ricevute.

Nel caso in cui l'ASAMAR intenda diffondere dati e/o informazioni che possano risultare sensibili sotto il profilo della normativa antitrust, è necessario che sottoponga gli stessi al suo Consulente per un preventivo esame di conformità.

Art.6

(Misure preventive in relazione ai rapporti dei dipendenti e collaboratori con le imprese associate e dei rapporti personali con altre associazioni di imprese)

L'ASAMAR oltre a garantire, in generale, il corretto flusso delle informazioni, deve assicurare l'indipendenza dei dipendenti della Associazione verificando che gli stessi non intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione, di consulenza o di altro tipo con le imprese associate e con fornitori e clienti delle stesse.

L'ASAMAR, deve inoltre valutare ogni legame personale tra componenti del Consiglio Direttivo e dei propri dipendenti e collaboratori con altre associazioni di imprese, nel caso in cui tale legame si traduca nel fatto che detti soggetti ricoprano in tali associazioni ruoli direttivi od operativi. Tali legami, pur del tutto leciti, obbligano ad una attenta gestione dei relativi flussi informativi.

Art.7

(Incontri formativi periodici)

L'ASAMAR, a scopo preventivo, favorirà incontri formativi periodici per la sensibilizzazione dei membri del consiglio direttivo, dei dipendenti, dei collaboratori e degli stessi associati al rispetto della normativa antitrust.